

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 16/05/2017 n. 63

COPIA

Oggetto: *Regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito.*
Approvazione

L'anno duemiladiciassette (2017), Il giorno 16/5/2017 alle ore 18:05 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Simone Pedullà**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Pordfido Antonella
- Lanini Daniele
- Trevisan Barbara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Nozzoli Cristina
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

ASSENTI i Sigg.ri:

- Babazzi Alessio
- Graziani Francesco
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- Ciabattoni Patrizia
- Cialdai Fabiani Enrica
- Pacini Andrea
- Pecorini Ilaria

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: C. Nozzoli, M. Tognetti, C. Calabri

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento n. 4 iscritto all'ordine del giorno.

Successivamente all'appello iniziale sono entrate in aula le consigliere Ciabattoni e Bambi.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Fiorello per la presentazione della delibera.

Intervengono i Consiglieri: Porfido [PD], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Bencini [M5S]

Interviene per dichiarazione di voto la Consiglieria Franchi [FI]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in breve TULPS), ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati" ;

Visto l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 18 gennaio 2007, sulla individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere

installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

Visto l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) del 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;

Visto l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011);

Visto l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS del 22/01/2011 – sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011, per la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 9 settembre 2011, avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, legge n. 220 del 2010;

Visto il Decreto Legge Balduzzi del 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;

Visto la legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia", modificata con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85;

Visto l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57";

Visto l'articolo 1, comma 926, della Legge 23 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sulla riapertura dei termini di attivazione delle procedure di regolarizzazione dei negozi di gioco di cui alla Legge di Stabilità 2014;

Visto l'articolo 1, comma 936, della medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016)";

Visto il D.lgs 222/2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti":

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto che in tutte le fasce d'età della cittadinanza è sempre più diffuso il disturbo da gioco d'azzardo, ovvero un comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi e che tale comportamento è ormai riconosciuto come patologico dalla comunità scientifica;

Considerato che il profilo del giocatore tipo è quello di una persona adulta, ma che tale comportamento comincia a coinvolgere anche i giovani e i giovanissimi e che la richiesta di aiuto per problemi di gioco d'azzardo patologico appare in costante crescita ed è realistico attendersi un aumento anche per i prossimi anni;

Tenuto conto inoltre che la dipendenza dal gioco si connota come un'attività compulsiva, per la quale la disponibilità di occasioni illimitata e senza regole costituisce un fattore di facilitazione e che l'introduzione di limitazioni all'accesso al gioco e all'uso delle apparecchiature elettroniche può costituire un efficace deterrente al diffondersi e consolidarsi di forme di dipendenza

patologica, configurandosi pertanto come difesa in particolare delle fasce più deboli;

Atteso che l'accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza comporta conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

Considerato che il contenimento del gioco d'azzardo autorizzato è previsto sia dall'ordinamento internazionale (raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità del 14.7.2014), sia dall'ordinamento legislativo nazionale (D.L. 158/2012 Balduzzi);

Valutato che occorre favorire la diffusione di una cultura del gioco in cui siano protagonisti il divertimento e la socializzazione, al fine di valorizzare l'aspetto ludico del gioco medesimo e un atteggiamento critico e consapevole del rischio riducendo l'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite in denaro e riasseti finanziari;

Visto che il Consiglio Comunale di Scandicci si era determinato in tal senso approvando il "Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione di sale gioco", con D.C.C. n. 121 del 9/12/08;

Atteso che su tale materia è intervenuta la Regione Toscana con propria Legge 57/2013, modificata con L.R. 85/2014, prevedendo iniziative e finanziamenti per il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti affetti da ludopatia, disciplinando limiti alla pubblicità e promozione del gioco, normando le distanze minime dei luoghi in cui si pratica il gioco da alcuni luoghi "sensibili" e indicando la possibilità per i Comuni di individuarne di ulteriori;

Considerato che una consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale - nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) - ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente per salvaguardare valori costituzionali fondamentali - quali la salute e la quiete pubblica - rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

Visto che la definizione delle “caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età” è stata demandata, dall'art. 1, comma 636, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), alle intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali;

Vista anche la mozione del Consiglio Regionale n. 311 del 04/05/2016, che impegna la Giunta Regionale:

- “ad assumere, in sede di Conferenza Unificata, una posizione volta a consentire e preservare, oltre alla normativa regionale vigente, anche l'autonomia normativa e regolamentare di regioni ed enti locali in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico, pur in presenza di una disciplina di livello statale in materia, con particolare riferimento alla possibilità delle regioni stesse di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale”;
- “a porre in essere ogni iniziativa per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche sollevando una questione di legittimità costituzionale nell'eventualità in cui le determinazioni successive alla Conferenza Unificata dovessero risultare contrarie alle indicazioni evidenziate in quella sede dalle regioni, o comunque, lesive del riparto di competenze in capo a regioni ed autonomie territoriali, del principio costituzionale di tutela della salute, di sussidiarietà o di altri principi costituzionalmente garantiti e connessi al contrasto del gioco d'azzardo patologico”;

Considerato che presso ANCI Toscana si è costituito un tavolo di amministratori locali sul GAP e la ludopatia per la stesura di una bozza di regolamento da condividere, e che lo stesso tavolo ha prodotto anche un'articolata proposta di modifica della vigente normativa regionale sul gioco, inoltrata alla Regione Toscana in data 04/11/2016, per dirimere alcuni punti controversi del testo vigente ed introdurre ulteriori forme di prevenzione e tutela, soprattutto in tema di formazione agli operatori del gioco da rendere obbligatoria;

Valutata l'utilità di un intervento pubblico finalizzato a contenere e prevenire, per quanto possibile, i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo patologico, pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica ex post, l'intervento pubblico possa risultare sì efficace ma non in modo definitivo rispetto al conseguimento dell'obiettivo auspicato, sia perché l'accesso fisico agli esercizi e agli apparecchi da gioco è sostituibile mediante quello virtuale ai siti web, sia ricercando altrove luoghi ove il gioco non sia limitato da provvedimenti consimili;

Ritenuto opportuno, nelle more delle decisioni che saranno assunte in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali e delle eventuali modifiche della normativa regionale proposte da ANCI Toscana e attualmente all'attenzione dell'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco, quale organo di consulenza permanente previsto dall'articolo 3 della L.R. 57/2013 e dal Capo I del D.P.G.R. 26/R/2015, effettuare una completa riscrittura del vigente "Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione di sale gioco", per adeguare la disciplina approvata con D.C.C. n. 121 del 9/12/08 alla sopravvenuta normativa regionale in materia e alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, nonché e più in dettaglio per:

- a) la promozione del gioco responsabile e il contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza da gioco, i quali comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
- b) la salvaguardia del centro storico, la tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico e della quiete pubblica, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché la tutela della salute psico-fisica delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione residente;
- c) il temperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla UE con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, ed inserito nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non si rende necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione, espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 19
Non partecipano al voto	= 0

Partecipano al voto	= 19
Astenuti	= 0
Votanti	= 9
Favorevoli	= 19
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 19 [Bambi Giulia - Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Franchi Erica - Fulici Fabiana - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Tognetti Massimiliano - Trevisan Barbara]

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa di approvare il nuovo "Regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito", allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che abroga e sostituisce il vigente "Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione di sale gioco", approvato con DCC. n.121 del 9/12/08, al fine di adeguare la disciplina locale alla sopravvenuta normativa regionale in materia e alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, nonché e più in dettaglio per:
 - a) la promozione del gioco responsabile e il contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza da gioco, i quali comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei cittadini e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
 - b) la salvaguardia del centro cittadino, la tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico e della quiete pubblica, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché la tutela della salute psico-fisica delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione residente;
 - c) il contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla UE con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

2. Di allegare al verbale il testo del regolamento e la mappa dell'area centro, come parti integranti e sostanziali

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____